



## Legge 30 dicembre 2020, n. 178

### “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

ARTICOLO 1	SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI SSL, AMBIENTE, QUALITÀ, ENERGIA	MATERIA DI INTERESSE
<b>commi 58-60</b>	<b>Proroga detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici</b> Proroga al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, commi 1 e 2, lett. b) e b) bis e comma 2 bis, nonché di cui all'art. 16, commi 1 e 2 del dl 63/2013 ( <u>ECOBONUS</u> ). Proroga al 31 dicembre 2021 del c.d. <u>Bonus Facciate</u> . Estensione della detrazione del 50% anche agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.	<b>Risparmio energetico</b>
<b>Commi 61-65</b>	<b>Bonus idrico</b> Al fine di perseguire il risparmio idrico, alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico, pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per sostituzione di vasi in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, rubinetteria sanitaria e soffioni doccia e colonne doccia esistenti con apparecchi nuovi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità abitative. Il finanziamento di tale misura è previsto mediante istituzione di apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente, con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2021. La detrazione è pertanto riconosciuta nel limite delle risorse previste e fino ad esaurimento dei fondi.	
<b>Commi 66-75</b>	<b>Proroga Superbonus</b> La detrazione di cui al c.d. Superbonus è stata prorogata al 30 giugno 2022; inoltre, solo in riferimento alle spese sostenute nel corso del 2022, la detrazione è ripartita in quattro rate mensili di pari importo. La legge di Bilancio ha inoltre chiarito diversi aspetti in materia di Superbonus che sono stati finora oggetto di dubbia interpretazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tra gli interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano più del 25% dell'involucro edilizio ammessi alla disciplina agevolativa (art.119, comma 1, lett. a) sono ammessi anche gli interventi di isolamento del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;</li><li>- Ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari ammesse al Superbonus, l'indipendenza funzionale sussiste qualora l'U.I. abbia in proprietà esclusiva almeno uno tra gli impianti idrico, del gas, dell'energia elettrica o di climatizzazione invernale;</li><li>- Sono inclusi tra gli edifici ammessi agli interventi di cui al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali, o di entrambi,</li></ul>	



- purché al termine degli interventi, che devono comunque comprendere anche quelli sull'involucro edilizio, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano la classe energetica in fascia A;
- Estensione del Superbonus anche agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 16bis, comma 1, lett. e) del TUIR, anche se effettuati da soggetti di età superiore ai sessantacinque anni, purché realizzati contestualmente ad almeno uno degli interventi sull'involucro edilizio;
  - Proroga al 31 dicembre 2022 per gli interventi ammessi al Superbonus di cui ai commi da 1 a 3 dell'art.119, realizzati dagli IACP nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP. Per i soli interventi realizzati nel corso del 2022, la detrazione è ripartita in quattro rate annuali di pari importo;
  - Proroga al 31 luglio 2022 del Superbonus per gli interventi di cui all'art. 16, commi da 1bis a 1 septies del DL 63/2013 (Sisma bonus). Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro rate annuali di pari importo;
  - Proroga al 31 luglio 2020 della disposizione che prevede l'ulteriore aumento del 50% del limite delle spese ammesse ad Ecobonus e Sismabonus per gli interventi di ricostruzione realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici. La norma estende l'ambito di applicazione a tutti i Comuni interessati da eventi sismici verificatisi dopo il 2008. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente per l'importo eccedente il contributo alla ricostruzione;
  - Estensione del Superbonus anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati su strutture pertinenziali agli edifici. Nel solo caso di spese sostenute nel corso del 2022, la detrazione è ripartita in quattro rate mensili di pari importo;
  - Gli interventi di installazione di colonnine di ricarica elettrica sono ammessi al Superbonus, fino al 31 luglio 2022, a condizione che siano realizzati contestualmente agli interventi sull'involucro edilizio. Sono individuati anche i massimali di spesa (fatti salvi gli interventi in corso);
  - Estensione del Superbonus: a) al nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2022, gli interventi realizzati interessino più del 60% dei lavori complessivi realizzati da un condominio, la detrazione spetta anche per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022; b) al nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2022, gli interventi realizzati interessino più del 60% dei lavori complessivi realizzati da un IACP, la detrazione spetta anche per le spese effettuate entro il 30 giugno 2023;
  - Sono ammessi al superbonus anche gli interventi realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  - Ai fini dell'asseverazione, la polizza assicurativa del professionista abilitato è valida anche se sottoscritta precedentemente purché rispetti le indicazioni previste (tra cui il rispetto del massimale di 500.000 euro);
  - Estensione delle disposizioni previste dall'art. 121 in materia di cessione del credito o di sconto in fattura anche ai soggetti che sostengono, nel corso del 2022, spese per interventi di cui all'art.119;
  - Sono infine previste ulteriori disposizioni che intervengono sull'operatività degli uffici comunali al fine di accelerare le pratiche burocratiche connesse al Superbonus (in particolare in tema di personale);



- L'efficacia delle proroghe è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

**Comma Proroga bonus verde**

76

Sono prorogate fino a tutto il 2021 le disposizioni di cui al c.d. Bonus Verde.

**Commi  
80-81**

**Incremento Fondo Crescita Sostenibile per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale**

**Qualità/  
Ambiente**

Il Fondo per la crescita sostenibile viene incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa verrà attuato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo che il meccanismo di sostegno delineato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. 145/2013 consiste nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree, dichiarate dal MiSE, di crisi complessa o non complessa. I progetti promuovono investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione delle aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. I interventi agevolativi per gli investimenti produttivi vengono attuati attraverso accordi di programma.

**Commi  
124-126**

**Fondo di investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy**

**Green  
economy**

Viene istituito un Fondo, presso il MISE, per lo sviluppo delle piccole imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde e componentistica per la mobilità elettrica e le fonti rinnovabili di energia.

La definizione delle modalità operative ed i criteri per la concessione dei finanziamenti verrà definita con un successivo decreto ministeriale.

Pur condividendo la validità della misura e le opportunità che potrà svolgere nel sostenere le imprese nazionali di alcune filiere (ad esempio nel settore delle rinnovabili), occorre evidenziare come ci si concentri ancora una volta su alcuni specifici settori perdendo di vista il significato ampio e trasversale del concetto di green economy e transizione green.

**commi  
356-358**

**Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto**

**SSL**

Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata.

Inoltre, per gli eventi accertati a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di importo fisso pari a 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.



**comma 481** **Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave** **SSL**

Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili riconosciuti con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia); il periodo di assenza dal servizio di tali soggetti è infatti equiparato al ricovero ospedaliero. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

**Commi 743-746** **Sistema volontario di certificazione ambientale per lo sviluppo sostenibile** **Qualità/  
Ambiente**

La norma intende delineare gli strumenti per l'implementazione in Italia della strategia definita dalla Commissione Europea in materia di finanza sostenibile e la conseguente tassonomia ambientale.

Viene istituito presso il Ministero dell'ambiente il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile" cui soggetti pubblici e privati possono accedere su base volontaria.

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti, nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852 (Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili) e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia.

La stessa delibera definirà le modalità di accesso al sistema di certificazione, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

Inoltre, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da esperti designati dai Ministeri competenti.

Al fine dell'attuazione di tale disciplina è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'approccio scelto, ovvero quello di un sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile non convince ma, al contrario preoccupa per l'impatto che rischia concretamente di avere sulle imprese più piccole.

Come CNA abbiamo sempre ribadito la necessità che, nel perseguire la strategia per la finanza sostenibile, occorre evitare che questo si trasformi in strumenti che escludano le piccole imprese dall'accesso al credito che già rappresenta un nodo critico per le PMI.

Sarebbe semmai utile definire i citati indicatori insieme alle Associazioni di Categoria, - evitando un sistema di certificazione che rischia di diventare troppo complesso e oneroso - attraverso i quali anche le micro e piccole imprese possano valorizzare le caratteristiche green proprie e dei propri progetti e investimenti.

**Commi 760-766** **Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali** **Ambiente**

Viene previsto un contributo a fondo perduto in via sperimentale, destinato ai commercianti, distributori, addetti al riempimento, utilizzatori di imballaggi e importatori di imballaggi pieni, al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere



per gli imballaggi contenenti liquidi ai fini alimentari, primari e riutilizzabili.

Il contributo, limitato agli operatori delle Zone economiche ambientali (ZEA introdotte con il Decreto cosiddetto "Clima" D.L. 111/2019), è riconosciuto sulle spese sostenute e documentate per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle risorse.

Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti un "abbuono" all'atto della resa dell'imballaggio pari al 25% del prezzo dell'imballaggio (esposto in fattura o ricevuta o scontrino fiscale); a tali utilizzatori è riconosciuto un credito d'imposta pari al doppio dell'importo degli abbuoni effettuati. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e si applica nel rispetto del *de minimis*.

**Commi**  
**1084-**  
**1085**

#### **Plastic TAX**

La Plastic Tax, già sospesa dal Decreto Rilancio fino al 1/1/2021, viene ulteriormente prorogata fino al 1° luglio 2021.

Poiché riteniamo non sufficiente tale proroga, cercheremo di intervenire in questi mesi per intervenire sulla plastic tax al fine di rimuovere le profonde criticità e iniquità di questa misura ed un'ulteriore sospensione almeno fino al 1/1/2022.

Oltre alla proroga, le norme in questione prevedono alcune modifiche tra cui l'inserimento delle preforme nei semilavorati, l'estensione dell'imposta ai committenti, un innalzamento della soglia di esenzione ed una riduzione delle sanzioni.

Viene inoltre resa strutturale la possibilità di usare il PET riciclato nelle bottiglie, superando il limite del 50% finora vigente.

**Ambiente**

**commi**  
**1099-**  
**1100**

#### **Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro**

I beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dall'art. 120 del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

**SSL**